



Cod. H27B/P2
Cod. FL /ne
Circ. n. 148

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm – aoo_generale
Prot.: 0004012
Data: 05/11/2015

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

**OGGETTO: Trasparenza e prevenzione della Corruzione –
Procedimento UVOT/2015 -005246/rg dell'A.N.AC.**

Con riferimento all'oggetto si comunica che è pervenuta a questo Consiglio Nazionale la nota dell'A.N.AC., prot. 144489 del 30/10/2015, che si allega.

A tale nota è stato tempestivamente fornito il riscontro che si trasmette anch'esso in allegato per opportuna e dovuta conoscenza.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)

All.c.s.:





Autorità Nazionale Anticorruzione

Area Vigilanza

Ufficio Vigilanza sugli obblighi di trasparenza

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Uscita del 30/10/2015

Numero: 0144489

Ufficio: VIG - UVOT Ufficio Vigilanza sugli obblighi di trasparenza

Al responsabile della trasparenza e/o della prevenzione della corruzione del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

p.c. al presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

p.c. all'organismo indipendente di valutazione (Oiv) o altro organismo con funzioni analoghe del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

direzione.cnappe@archiworldpec.it

Procedimento UVOT/ 2015-005246 /rg

da citare nella corrispondenza

Oggetto: A) **richiesta di adeguamento** del sito *web* istituzionale del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori alle previsioni del d.lgs. 33/2013;
B) **richiesta di notizie** sulla mancata pubblicazione dei dati di cui agli artt. 14 e 22 del medesimo decreto, per la quale sono previste sanzioni ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 33/2013 e degli artt. 4 e 7 del *Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, pubblicato in GU Serie Generale n.176 del 31-7-2015.

A seguito della pubblicazione della sentenza n. 11391/2015 del Tar Lazio (sezione terza) del 24 settembre 2015, che ha confermato la legittimità della delibera dell'Autorità n. 145/2014 in ordine alla applicabilità della normativa anticorruzione ed in materia di trasparenza agli ordini e collegi professionali, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 21 ottobre 2015, ha deliberato di attivare, nell'immediato ed a campione, una prima attività di vigilanza sui suddetti enti.

Da una verifica della sezione "Amministrazione trasparente" del sito *web* istituzionale del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, effettuata dallo scrivente Ufficio in data 28 ottobre 2015, è emerso che:



Autorità Nazionale Anticorruzione

Area Vigilanza

Ufficio Vigilanza sugli obblighi di trasparenza

1. la sotto-sezione “Organizzazione/Organi di indirizzo politico” è carente dei dati previsti dall’art. 14 del d.lgs. 33/2013; nello specifico, non risultano i compensi connessi alla carica; i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti; le dichiarazioni reddituali e patrimoniali;
2. la sotto-sezione “Enti controllati e società partecipate” è assente;
3. la sotto-sezione “Disposizioni generali/Attestazioni OIV o struttura analoga”, è assente; non risulta, quindi, pubblicata l’attestazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), o di altro organismo, sull’assolvimento agli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 14, c.4, del d.lgs. 150/2009 ed in attuazione della delibera A.N.AC. n. 148/2014;
4. la sotto-sezione “Altri contenuti – accesso civico” è assente: non risulta, pertanto, pubblicato il nome del responsabile della trasparenza (con indicazione dei recapiti e delle caselle di posta elettronica), del titolare del potere sostitutivo nonché le modalità per l’esercizio del diritto di accesso civico ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013.
5. le sotto-sezioni “Consulenti e collaboratori” e “Performance” sono assenti;
6. la sotto-sezione “Personale / Dirigenti” è carente di contenuti in quanto riporta il solo curriculum vitae.

Alla luce di quanto sopra, nell’invitare l’Amministrazione in indirizzo a prendere visione, attraverso la consultazione del sito web dell’A.N.AC. (www.anticorruzione.it), della delibera n. 50/2013 (*Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016*) e, in particolare, della tabella ad essa allegata, si chiede:

A) (richiesta di adeguamento)

di voler provvedere alla pubblicazione dei dati mancanti e di trasmettere notizie sull’avvenuto adeguamento, ovvero di trasmettere proprie controdeduzioni ed osservazioni sulla mancata pubblicazione dei dati di cui alla tabella allegata alla delibera n. 50/2013, con comunicazione da inviarsi entro e non oltre **30 giorni** dal ricevimento della presente, all’indirizzo PEC protocollo@pec.anticorruzione.it.

Si fa presente che, fermo restando quanto previsto sulle responsabilità per mancata pubblicazione dei dati ai sensi degli artt. 43, co. 5, 45, co. 4, 46 e 47 del d.lgs. 33/2013, laddove l’amministrazione non provveda a quanto richiesto nel termine indicato, l’Autorità si riserva di ordinare l’adozione di atti o provvedimenti, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della l. 190/2012 e dell’art. 45 del d.lgs. 33/2013, dell’art. 19, co.5 del d.l. 90/2014 e s.m.i.;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Area Vigilanza

Ufficio Vigilanza sugli obblighi di trasparenza

B) richiesta di notizie per l'avvio del procedimento sanzionatorio (art. 47 d.lgs. 33/2013)

quanto all'omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 d.lgs. 33/2013, di voler trasmettere, con comunicazione da inviarsi entro e non oltre **15 giorni** dal ricevimento della presente, all'indirizzo PEC protocollo@pec.anticorruzione.it, notizie sulle motivazioni del mancato adempimento e, nel caso quest'ultimo sia dipeso dalla mancata comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarico politico, di trasmettere i dati identificativi completi del soggetto inadempiente mediante utilizzo della modulistica allegata, al fine di consentire a questa Autorità l'eventuale avvio del procedimento sanzionatorio ex 47 cit.

Si fa presente che, nel caso in cui i dati siano stati correttamente comunicati dai titolari di incarico politico al responsabile della trasparenza in indirizzo, ma non siano stati pubblicati in tutto o in parte, l'Autorità si riserva di ordinare all'Amministrazione di pubblicare le informazioni e i dati mancanti.

quanto all'omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 22 d.lgs. 33/2013, di voler trasmettere, con comunicazione da inviarsi entro e non oltre **15 giorni** dal ricevimento della presente, all'indirizzo PEC protocollo@pec.anticorruzione.it, il nominativo del responsabile della violazione, ossia il soggetto che in base alle previsioni del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, od altro atto organizzativo interno, è responsabile dell'omessa pubblicazione. In mancanza di attestazione di detto nominativo, si presume la responsabilità del responsabile della Trasparenza in indirizzo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.lgs. 33/2013. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 47, co.2, secondo periodo, dipenda dalla mancata comunicazione degli stessi da parte degli amministratori societari, si chiede al responsabile della trasparenza in indirizzo di attestare altresì i nominativi degli amministratori societari inadempienti, al fine di consentire a questa Autorità l'eventuale avvio del procedimento sanzionatorio ex 47 cit..

Si allega:

- Modulo trasmissione dati identificativi violazioni ex art. 47 d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Liziana Morgante

*Il Presidente*Cod. H27B
Cod. FL/ne**Protocollo Generale (Uscita)**
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0004011
Data: 05/11/2015Autorità Nazionale Anticorruzione
Via M. Minghetti 10
00187 ROMA

- Al Presidente Raffaele Cantone
- Al Consigliere Francesco Merloni
- Alla dott.ssa Tiziana Morgante
Dirigente dell'Ufficio Vigilanza sugli obblighi di trasparenza
protocollo@pec.anticorruzione.it

e p.c.

- Al Responsabile Unico Nazionale
della trasparenza e della prevenzione
della corruzione del CNAPPC
arch. Raffaello Frasca

OGGETTO: Procedimento UVOT/2015-005246/rg

In risposta alla vostra del 30.10.2015, n. 0144489, nello spirito di collaborazione che ha sempre informato i nostri rapporti e avendo sempre considerato legittimo l'operato dell'A.N.A.C. nel richiedere atti di trasparenza anche alle nostre organizzazioni, vi invio le seguenti considerazioni e risposte.

Innanzitutto faccio rilevare che questo Consiglio Nazionale a nome suo e dei 105 Ordini provinciali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, vi ha inviato in data 29.1.2015, per la vostra condivisione, una bozza di Regolamento Unico recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, prevenzione della corruzione e diffusione delle informazioni da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e dei Consigli territoriali dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, così come consensualmente stabilito nell'incontro avuto tra le professioni e l'Autorità in data 14.1.2015.

A seguito dell'invio del predetto regolamento unico, vi è stato solo un riscontro dell'ANAC in data 11.5.2015, con cui è stato richiesto che la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e/o del Responsabile per la Trasparenza venisse formalizzata con il modulo ANAC, adempimento a cui è stato dato prontamente seguito.





Non avendo ricevuto in seguito alcuna altra risposta o richiesta di integrazioni abbiamo proceduto come stabilito, sia per quanto riguarda questo Consiglio, sia dando coerenti indicazioni a tutti i 105 Ordini: mi spiace perciò rilevare dalla vostra comunicazione che emergono problemi che potevano essere risolti a monte, così come non ritengo che la sentenza da voi citata in incipit abbia alcuna rilevanza per noi, che ci siamo doverosamente adeguati alle vostre richieste e allo spirito della norma. Del resto il mondo degli Ordini professionali è variegato e diverso per numeri, norme e compiti istituzionali e considerarlo un corpo omogeneo è sviante.

In secondo luogo, prima di entrare nello specifico, faccio anche notare come nel dialogo instaurato con voi sembrava condivisa la necessità di tenere conto di alcune specificità dei nostri organismi, non per evitare il necessario e giusto controllo sociale sul nostro operato ma evitando una sproporzione tra gli obblighi normativi e la realtà degli Ordini. Se il fine è la prevenzione della corruzione, in assenza di una storia di fenomeni corruttivi presso i nostri Ordini i casi sono due: o siamo tutti onesti da decenni o comunque i compiti degli Ordini non implicano rischi reali di corruzione.

In sintesi gli elementi di cui tenere conto, per valutare la proporzionalità delle richieste, sono:

- il fatto che gli Ordini non pesano sulla finanza pubblica bensì sugli iscritti, nel nostro caso con importi variabili tra i 150 e i 300 euro ad iscritto, di cui 34 euro per finanziare il CNAPPC;
- il fatto che dei 105 Ordini degli Architetti PPC, più di metà hanno meno di 800 iscritti (con un bilancio inferiore ai 180 mila euro); un quarto degli Ordini ha meno di 500 iscritti (con un bilancio inferiore ai 110 mila euro): ovvero hanno organizzazioni leggerissime, con personale ridottissimo o quasi nullo, basate quasi esclusivamente sul volontariato gratuito; del resto lo stesso Consiglio Nazionale non è una grande organizzazione, avendo un personale pari a 12 dipendenti;
- il fatto che le "opportunità" per gli eletti negli Ordini, laddove disonesti, di attivare fenomeni di corruzione sono pari quasi a zero, visti i compiti istituzionali degli Ordini degli architetti PPC;
- il fatto che i Consiglieri nazionali, così come gli oltre 1000 Consiglieri provinciali, hanno una propria attività professionale con la quale vivono, e l'attività di Consigliere o Presidente è un onere e un onore, un servizio alla categoria. La distinzione tra il possibile conflitto di interesse di un dirigente di un Ministero, ad esempio, che assuma un incarico di collaudo pagato oltre al suo normale stipendio e un professionista che vince, dopo una regolare gara, il medesimo incarico, essendo tra l'altro Consigliere di un Ordine provinciale, va fatta o fuorviamo il cittadino su ruoli e conflitti di interesse.



Detto ciò, nello specifico delle vostre richieste, la nostra risposta è la seguente:

Al punto 1

I compensi connessi alla carica sono specificati nel nostro Regolamento ma li riporteremo alla sezione da voi indicata; i dati inerenti ad altre cariche in enti pubblici sono riportati nei curricula, ma li riporteremo nella specifica sezione.

Viceversa non condividiamo e chiediamo chiarimenti sui dati inerenti cariche in enti privati: non comprendiamo per quale utilità pubblica un Consigliere di un Ordine provinciale debba mettere on line, ad esempio, di essere membro del CdA di una Srl ereditata dal nonno e quale compenso percepisca.

Lo stesso valga per gli "incarichi" pubblici, visto che i Consiglieri degli Ordini degli Architetti sono innanzitutto professionisti che lavorano per vivere e perciò possono accedere a progetti pubblici mediante regole che, anche grazie a voi, speriamo siano rese sempre più trasparenti.

Dunque dobbiamo dedurre che per essere eletto Consigliere di un Ordine provinciale, svolgendo una attività di servizio alla categoria in forma per lo più gratuita, portando via tempo allo svolgimento della propria attività professionale bisogna anche mettere on line tutta la propria vita privata, compresi i patrimoni?

In linea di principio nulla osta, ma richiamo ancora una volta il principio di proporzionalità sopra citato e la necessità di equilibrio tra il controllo sociale su chi rappresenta organismi di diritto pubblico e la privacy della vita delle famiglie.

Al punto 2

Procederemo ad inserirla, ma vorremmo chiarimenti sulla definizione di Enti e società partecipate: ad esempio, l'Unione internazionale degli Architetti o il Consiglio degli Architetti d'Europa, entrambe associazioni senza fini di lucro a cui versiamo una quota di partecipazione per la rappresentanza sovranazionale degli architetti sono da considerarsi società partecipate?

Al punto 3

L'OIV non è applicabile ad Ordini professionali e Consiglio Nazionale per previsione normativa: l'art. 2 comma 2 bis del DL 101/2013, convertito nella L. 125/2013 specifica l'inapplicabilità dell'art. 14 del D.Lgs. 150/2009, relativo proprio all'OIV. Comunque l'OIV costerebbe ad un piccolo Ordine una tale percentuale di Bilancio da rendere impossibile l'attività istituzionale che l'OIV dovrebbe valutare! Mi sembra un approccio assai poco utile e assai distante dalla filosofia anti burocratica e di prevenzione che l'Autorità sta mettendo in atto.



Al punto 4

Procederemo subito ad attuare quanto richiesto, essendo la sezione generale ancora in corso di elaborazione.

Al punto 5

La sezione Consulenti e collaboratori è in fase di pubblicazione ma vorremmo chiarimenti sulla qualifica precisa: un Presidente o Consigliere di Ordine o un iscritto che partecipa a un gruppo di lavoro presso il CNAPPCC sulla nuova legge urbanistica o il futuro Codice degli Appalti, a cui viene riconosciuto un rimborso spese a fattura, è da considerarsi un consulente o collaboratore?

Per quanto riguarda la "performance" ricordiamo che non si applica esplicitamente agli Ordini ed al CNAPPCC ex art. 2 comma 2 bis D.L. 101/2013, in quanto la valutazione della performance è tra quelle misure che rientrano tra quelle per il contenimento della spesa e gli Ordini non sono soggetti a finanza pubblica.

Al punto 6

Procederemo subito ad attuare quanto richiesto, essendo la sezione generale ancora in corso di elaborazione.

In definitiva siamo lealmente e doverosamente disponibili a dare la massima trasparenza alle nostre attività ma vorremmo vi rendeste conto della natura della nostra attività, assai diversa da quella di un normale Ente pubblico, e soprattutto di evitare che un eccessivo carico burocratico distolga risorse ed energie alle attività istituzionali e di servizio che dobbiamo fornire, ad esempio riguardo alla tenuta dell'Albo, ai procedimenti disciplinari, alla formazione obbligatoria, ai presidi di protezione civile, alla promozione dell'architettura e alle condizioni di lavoro adeguate per i nostri iscritti.

Per una maggiore consapevolezza del ruolo e compiti di questo Consiglio Nazionale e degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, vi invero con piacere, a breve, la stesura definitiva del nostro Bilancio Sociale, avendo certezza che una maggior consapevolezza di ruoli e compiti degli Ordini professionali aiutino ad applicare meglio norme e regole, a vantaggio della comunità.

Con i migliori saluti.

arch. Leopoldo Freyrie